

STATUTO

COOPERATIVA PROFESSIONI SOCIOSANITARIE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUTROFIANO LE PIAZZA
MUNICIPIO 7

Numero REA: LE - 304331

Codice fiscale: 04596960759

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-03-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A"	
	al N. 11461 della Raccolta	
	STATUTO	
	della Società "COOPERATIVA PROFESSIONI SOCIO SANITARIE -	
	Società Cooperativa sociale"	
	in sigla "CPS - Società Cooperativa sociale"	
	con sede in Cutrofiano (LE)	
	* * * * *	
	Art. 1 - Costituzione e norme applicabili	
	E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata	
	"COOPERATIVA PROFESSIONI SOCIO SANITARIE -	
	Società Cooperativa sociale"	
	in sigla "CPS - Società Cooperativa Sociale"	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI	
	cod.civ. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applli-	
	cano, in quanto compatibili, le norme sulla società a respon-	
	sabilità limitata.	
	Art. 2 - Sede	
	La Società ha sede nel Comune di Cutrofiano (LE), all'indi-	
	rizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle di-	
	sposizioni di attuazione del codice civile.	
	L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede so-	
	ciale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi indica-	
	to ed ha altresì facoltà di istituire, trasferire e sopprime-	

	re, in Italia e all'estero, agenzie, rappresentanze, filiali,	
	uffici, unità locali comunque denominate, che non siano sedi	
	secondarie.	
	Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale	
	può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi in-	
	dicato, e possono altresì essere istituite, trasferite e sop-	
	presse sedi secondarie.	
	Art. 3 - Durata	
	La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre	
	duemilacinquanta (31/12/2050), salvo proroga o anticipato	
	scioglimento deliberati dall'Assemblea straordinaria dei soci.	
	La società si scioglie anticipatamente per il verificarsi di	
	una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) del-	
	l'art.2484 Cod.civ., nonché per la perdita del capitale so-	
	ciale.	
	Art. 4 - Scopo e oggetto	
	La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	finalità speculative, lo scopo di perseguire l'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazio-	
	ne sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi	
	socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art.1, comma 1,	
	lettera "a" della legge 8 novembre 1991 n.381. Il tutto con	
	l'obbiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e	
	di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei setto-	
	ri dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della benefi-	

	cenza, della istruzione e formazione, a favore di bambini, a-	
	dulti, anziani e disabili, per assicurare le migliori condi-	
	zioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e	
	per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno,	
	rischio, emarginazione e disagio sociale.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di procurare ai pro-	
	pri soci continuità di occupazione lavorativa e di contribui-	
	re al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali	
	e professionali, attraverso l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualisti-	
	co, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto	
	associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, le	
	cui regole di svolgimento ed i relativi criteri saranno pre-	
	visti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo	
	amministrativo, sarà approvato dall'assemblea con le maggio-	
	ranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi e per	
	gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art.2521	
	cod.civ. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai	
	detti rapporti mutualistici, che la società è obbligata al	
	rispetto del principio della parità di trattamento.	
	La cooperativa, ferma restando la propria natura di coopera-	
	tiva a mutualità prevalente, può svolgere la propria attività	
	anche con terzi non soci, alle condizioni che verranno stabi-	
	lite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze del-	
	l'impresa cooperativa.	

	In particolare la cooperativa, con riferimento e in confor-	
	mità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e re-	
	quisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:	
	- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domi-	
	ciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria an-	
	che realizzata in centri di servizio, allestiti o messi a di-	
	sposizione da enti pubblici o privati, di servizi sanitari e	
	di assistenza sul territorio, di attività e servizi di tele-	
	soccorso e teleassistenza, di attività a ciclo diurno resi-	
	denziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggia-	
	te, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap,	
	tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà, di o-	
	gni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della	
	domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita, al	
	fine di promuovere benessere, rispondere alle necessità quo-	
	tidiane e gestire situazioni di disagio;	
	- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed	
	infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in	
	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e	
	di formazione professionale, sanitari di base e a elevata in-	
	tegrazione sociosanitaria;	
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazio-	
	ne dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori	

	in stato di bisogno anche momentaneo;	
	- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilita-	
	zione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole	
	e simili;	
	- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali	
	psichiatrici;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela	
	della salute e la prevenzione delle malattie;	
	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di as-	
	sistenza ed educative, centri di cura preventiva, centri	
	diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie	
	assistite, ambulatori, poliambulatori cliniche, studi medici,	
	palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di	
	ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine,	
	strutture termali, case di vacanza marine e montane, campeg-	
	gi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sa-	
	nificazione;	
	- la formazione professionale nei settori dei servizi socia-	
	li; la elaborazione e applicazione, per i settori di cui al-	
	l'oggetto sociale, di modelli di organizzazione e gestione di	
	impresa innovativi, anche con l'ausilio di strumenti tecnolo-	
	gici, informatici (web, telemedicina, ecc,) e biomedicali;	
	- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o perso-	
	ne bisognose;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comu-	

	nità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anzianità	
	ne, inferme o bisognose;	
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e	
	privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la colla-	
	borazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di	
	volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la	
	propria attività nei settori suindicati.	
	Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la cooperativa	
	potrà, in via meramente strumentale ed accessoria, svolgere	
	ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o strumenta-	
	le al suo conseguimento, nonché compiere tutte le operazioni	
	commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie	
	o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, assumere	
	interessenze e partecipazioni in società anche diverse dalle	
	cooperative o in imprese di qualunque natura, aventi oggetto	
	analogo, affine o connesso al proprio.	
	La società, inoltre, potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento a-	
	ziendale, nonché programmare piani pluriennali finalizzati	
	allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	legge 31/1/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed inte-	
	grative; potrà, inoltre, nel rispetto dei limiti di legge, e-	
	mettere strumenti finanziari, purché privi di diritti ammini-	
	strativi e purché offerti in sottoscrizione a investitori	
	qualificati, nonché assumere partecipazioni in altre imprese	

	la cui attività sia connessa o strumentale rispetto alla pro-	
	pria, a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato.	
	La società può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato dall'assemblea dei soci.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'art.2545 septies cod. civ.	
	Art. 5 - Numero e categorie di Soci	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci di-	
	viene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve es-	
	sere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la società si scioglie e deve essere posta in liquida-	
	zione.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	-) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	-) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà;	
	-) soci cooperatori in prova.	

	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria	
	attività nel territorio interessato dall'attività della coo-	
	perativa.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	Art. 6 - Soci lavoratori	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della pro-	
	pria attività lavorativa, continuità di occupazione e le mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche a-	
	venti capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano	
	maturare una capacità professionale nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-	
	mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	

	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in nume-	
	ro strettamente necessario al buon funzionamento della coope-	
	rativa.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsia-	
	si altra forma consenta la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministra-	
	tivo ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Art. 7 - Soci volontari	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella co-	
	operativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	II numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie pro-	
	fessionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	

	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	Art. 8 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, denomina-	
	ta dei "soci cooperatori in prova", i cui diritti ed obblighi	
	sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti	
	in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e non può in ogni caso superare i 5 (cinque)	
	anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	

	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statu-	
	to, il socio appartenente alla categoria speciale può recede-	
	re in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Il socio appartenente alla speciale categoria, può essere e-	
	scluso dalla Cooperativa per le cause individuate dal presen-	
	te statuto ed altresì per evidente inidoneità manifestatasi	
	durante il periodo di inserimento.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	

	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 9 - Procedura di ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto di-	
	verso da persona fisica: denominazione, Stato di costituzio-	
	ne, sede e codice fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chie-	
	de di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché al-	
	legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del-	
	l'Organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei	
	soci.	

	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dal-	
	l'Organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il so-	
	vrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere moti-	
	vata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato.	
	In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illu-	
	stra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al-	
	l'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 10 - Quote	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	ad Euro 50 (cinquanta).	
	Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nes-	
	sun socio può avere un numero di quote del valore nominale	
	complessivo superiore a Euro 100.000 (centomila).	
	Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso	
	di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi pre-	
	visti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con ri-	
	ferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.	

	Art. 11 - Cessione delle quote	
	La quota dei soci non può essere ceduta con effetto verso la	
	società, se la cessione non è autorizzata dagli amministrato-	
	ri.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando il nome, la residenza e tutte le generalità dell'a-	
	spirante acquirente, i requisiti personali da questi possedu-	
	ti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Tribunale.	
	Art. 12 - Vincoli sulle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli,	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coope-	
	rativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	
	soci contraggano con la medesima.	

	Il creditore particolare del socio, finché dura la società,	
	non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	Art. 13 - Recesso	
	Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'ogget-	
	to o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla	
	revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della	
	sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previ-	
	ste dal presente statuto sociale;	
	- ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- ai soci che non hanno consentito al compimento di opera-	
	zioni che comportano una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto della società determinato nello statuto;	
	- ai soci che non si trovino più in condizione di partecipare	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	innanzi il Tribunale.	

	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici	
	tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso	
	se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 14 - Esclusione del socio	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	- per mancato pagamento delle quote, secondo quanto indicato	
	all'articolo 2531 cod.civ.;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2286 cod.civ.;	
	- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, cod.civ.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	

	guidazione della quota secondo le disposizioni del successivo	
	articolo 16.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà possono subentrare nella partecipazione del socio dece-	
	duto previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art.8. In mancanza, si provvede alla liquidazione	
	ai sensi del successivo art.15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio consenso con le modalità di cui al prece-	
	dente art.9. In caso di diniego del consenso e in mancanza di	
	subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art.16.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio consenso con le modalità di cui al prece-	
	dente art.9. In caso di diniego del consenso e in mancanza di	
	subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art.16.	
	Art. 16 - Liquidazione della quota	

	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del so-	
	cio defunto.	
	Art. 18 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	

	gestione;	
	c) da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per	
	la ristrutturazione per il potenziamento aziendale;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente articolo 9;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve e i fondi di cui innanzi sono indivisibili e non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la	
	vita della società, né all'atto dello scioglimento.	
	Art. 19 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	
	di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 50	
	(cinquanta).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	
	La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con	
	modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli ar-	
	ticoli 2438 e seguenti del codice civile; in questo caso,	
	l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà	
	essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli	
	amministratori.	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo su-	
	scettibili di valutazione economica, compresi la prestazione	
	d'opera o di servizi a favore della società.	

	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In	
	tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sosti-	
	tuite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del	
	corrispondente importo in danaro presso la società.	
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica	
	quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 cod.civ.	
	Art. 20 - Riserva legale, statutarie e volontarie	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	Art. 21 - Divieti	
	E' fatto divieto alla cooperativa:	
	-) di distribuire i dividendi in misura superiore all'inte-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	-) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	

	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	-) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con-	
	vocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale. Essa potrà essere convocata entro centottanta giorni	
	qualora, a giudizio dell'Organo amministrativo, lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto	
	della società.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assem-	
	blea determina, nel rispetto di quanto previsto dal preceden-	
	te art. 21, la destinazione degli utili non assegnati ai sen-	
	si del precedente art. 20.	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non su-	
	periore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici	
	complessivi spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai com-	

	pensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno in-	
	dividuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisio-	
	ni dell'assemblea, mediante integrazioni dei compensi o me-	
	diate aumento del numero delle quote detenute da ciascun so-	
	cio.	
	Art. 23 - Finanziamenti dei soci	
	Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano,	
	la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel	
	rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi ne-	
	cessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto for-	
	ma di finanziamenti comunque infruttiferi, in deroga alla	
	presunzione di cui all'art.1282 c.c.,salvo diversa decisione	
	adottata dai soci all'atto della richiesta del finanziamento.	
	Art. 24 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sotto-	
	pongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate	
	alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 cod.civ.,	
	dell'organo di controllo o del revisore;	

	d) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o nello Statuto, o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci.	
	Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art.26.	
	Non possono esercitare il proprio diritto di voto i soci ti-	
	tolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni	
	di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.	
	Art. 25 - Diritto di voto	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque	
	sia il valore della quota o il numero delle quote possedute.	
	Art. 26 - Delibere assembleari	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deli-	
	berazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'Assemblea della Società è convocata dall'Organo Amministra-	
	tivo, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, con	
	avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il giorno, il	
	luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti posti	
	all'ordine del giorno.	

	L'avviso può essere spedito, all'indirizzo o ai numeri indi-	
	cati nel libro soci, a mezzo lettera, anche a mano e non rac-	
	comandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica e con	
	modalità idonee ad assicurare la tempestiva informazione su-	
	gli argomenti da trattare e a comprovare l'avvenuta ricezione	
	dell'avviso nel termine di cui al comma precedente.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la pri-	
	ma convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresen-	
	tato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e	
	l'organo di controllo o il revisore, se nominati, sono pre-	
	senti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori	
	e l'organo di controllo o il revisore, se nominati, non par-	
	tecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare ap-	
	posita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della	
	società, nella quale dichiarano di essere informati della	
	riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno	
	e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'or-	
	gano amministrativo, dal Presidente - o in caso di sua assen-	
	za o impedimento dal Vice Presidente - del Consiglio di ammi-	

	nistrazione, o dall'Amministratore Unico o dall'Amministrato-	
	re più anziano di età; in caso di assenza o impedimento di	
	costoro, o in caso di inapplicabilità dei criteri di cui in-	
	nanzi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli	
	intervenuti.	
	Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-	
	certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	
	signato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio	
	e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle	
	quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il	
	Segretario della riunione;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'iden-	
	tà e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svol-	
	gimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	

	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	Segretario.	
	In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la	
	riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, i-	
	noltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	
	che dovrà essere conservata dalla società. Ciascun socio non	
	può rappresentare più di due soci. La delega non può essere	
	rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La rego-	
	larità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli ammini-	
	stratori, né all'organo di controllo o al revisore.	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	

	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione	
	del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima quanto	
	in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese	
	col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.	
	Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente	
	col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'assemblea.	
	Il voto deve essere comunque palese e deve essere espresso	
	con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci	
	dissenzianti.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dello statuto il verbale deve essere	
	redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 - Organo Amministrativo	
	La Società è amministrata alternativamente, secondo quanto	
	deciso dai soci in sede di nomina, da:	
	a) un Amministratore unico;	
	b) un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque	

	membri;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiun-	
	ti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati tre o più amministratori senza alcu-	
	na indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri	
	di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Per Organo amministrativo si intende l'Amministratore unico,	
	oppure il Consiglio di amministrazione, oppure una pluralità	
	di Amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiun-	
	tamente l'amministrazione.	
	La prima volta in sede di costituzione della Società, e suc-	
	cessivamente, alla scadenza del mandato o quando necessario,	
	i soci mediante decisione assembleare stabiliscono se Organo	
	Amministrativo della Società debba essere il Consiglio di Am-	
	ministrazione o l'Amministratore Unico o una pluralità di Am-	
	ministratori, e provvedono alla nomina, conferendo altresì,	
	in caso di Consiglio di Amministrazione, le cariche di Presi-	
	dente e Vice Presidente.	
	Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di Amministrazio-	
	ne, i componenti dello stesso provvedono tra loro alla nomina	
	del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, se non nomina-	
	ti dall'Assemblea.	
	L'Organo amministrativo resta in carica a tempo indetermina-	
	to, fino a revoca o a dimissioni, o per il periodo determina-	

	to dai soci al momento della nomina, ed è sempre rieleggibile.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci; in ogni caso, però, l'amministratore unico	
	o la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra	
	i soci cooperatori.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e	
	se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nel-	
	le condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ.	
	Art. 28 - Decisioni del consiglio di amministrazione	
	Nel caso di società amministrata da un Consiglio di ammini-	
	strazione, le decisioni dello stesso sono adottate con deli-	
	berazione collegiale.	
	Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purché	
	in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga ne-	
	cessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente, o da	
	chi ne faccia le veci, con comunicazione a mezzo lettera, an-	
	che a mano e non raccomandata, telegramma, fax, telex o posta	
	elettronica, spedita almeno tre giorni prima di quello fissa-	
	to per la riunione oppure, nei casi di urgenza, almeno venti-	
	quattro ore prima, nel domicilio di ogni consigliere. L'avvi-	
	so deve essere in ogni caso spedito con modalità idonee ad	
	assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da	

	trattare e a comprovarne l'avvenuta ricezione nel termine in-	
	nanzi indicato.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolger-	
	si anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle	
	seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei	
	relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante della riunione;	
	- che sia consentito al Presidente di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documen-	
	tazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la	

	riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del pre-	
	sente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli am-	
	ministratori.	
	Art. 29 - Competenze degli amministratori	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed estesi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della So-	
	cietà, senza eccezione di sorta, nulla escluso ed eccettuato,	
	al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli	
	che per legge o Statuto siano riservati al deliberato delle	
	Assemblee.	
	L'organo amministrativo può nominare procuratori "ad negotia"	
	e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di	
	atti. L'organo amministrativo può altresì nominare Segretari,	
	Direttori o Responsabili tecnici, sia interni che esterni,	
	determinandone le funzioni e la retribuzione. Il Segretario e	
	il Direttore, se nominati, partecipano alle riunioni del Con-	
	siglio di amministrazione con voto consultivo. Il Segretario,	
	se nominato, assume altresì le funzioni di segretario del	
	Consiglio di amministrazione.	

	Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i	
	limiti di cui all'art.2381 cod.civ., a un Comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei	
	propri componenti anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo	
	ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, po-	
	tranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal	
	Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le moda-	
	lità indicate nella delega stessa.	
	Nel caso di nomina di una pluralità di Amministratori, al mo-	
	mento della nomina i poteri di amministrazione possono essere	
	attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a	
	maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono	
	essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.	
	In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in	
	ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministra-	
	zione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministra-	
	tori disgiuntamente tra loro.	
	Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministra-	
	tori non possono compiere nessuna operazione, salvi i casi in	
	cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un dan-	
	no alla società.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più	
	amministratori, in caso di opposizione di un amministratore	

	all'operazione che un altro intende compiere, competenti a	
	decidere sull'opposizione è l'assemblea dei soci. In caso di	
	parità di voti, l'opposizione si intende accolta e l'opera-	
	zione non autorizzata.	
	L'Organo Amministrativo, con apposito atto di delega, può af-	
	fidare in via esclusiva ad uno o più dei suoi componenti:	
	- gli adempimenti correlativi ai rapporti di natura tributa-	
	ria, previdenziale, assicurativa, antinfortunistica con la	
	C.C.I.A.A. e altri Enti pubblici e del personale dipendente;	
	- gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavo-	
	ro e salute nell'ambiente di lavoro, con particolare riferi-	
	mento alle disposizioni ed adempimenti previsti dai D.P.R.	
	547/55 e 303/56 e dal D.Lgs 626/94 modificato ed integrato	
	dal D.Lgs. 242/96, designando la persona incaricata quale am-	
	ministratore preposto e datore di lavoro.	
	Sono in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo,	
	che se pluripersonale è tenuto all'osservanza del metodo col-	
	legiale:	
	-) la redazione del progetto di bilancio;	
	-) la redazione dei progetti di fusione e scissione.	
	Art. 30 - Rappresentanza	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di	
	fronte ai terzi ed anche in giudizio spettano, alternativa-	
	mente:	
	a) all'Amministratore Unico;	

	b) nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati,	
	all'Amministratore delegato e al Presidente del Comitato ese-	
	cutivo, nei limiti della delega loro conferita. Il Vice Pre-	
	sidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di	
	sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del	
	Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimen-	
	to del Presidente stesso;	
	c) nel caso di nomina di una pluralità di Amministratori, a-	
	gli amministratori medesimi congiuntamente o disgiuntamente,	
	allo stesso modo in cui sono stati loro attribuiti, in sede	
	di nomina, i poteri di amministrazione.	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di	
	fronte ai terzi ed anche in giudizio spettano, altresì, qua-	
	loro nominati, ai Direttori, ai procuratori e ai mandatari ad	
	negotia, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di	
	nomina.	
	Art. 31 - Compensi degli amministratori	
	L'Assemblea dei soci può determinare un compenso annuale in	
	favore dell'Organo amministrativo.	
	Art. 32 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi	
	dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo ammini-	
	strativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e	
	consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'ammi-	

	nistrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere azione di responsabilità con-	
	tro gli amministratori; tale azione non può essere oggetto di	
	rinuncia o di transazione da parte della società.	
	Art. 33 - Controllo legale dei conti	
	La società può nominare un organo di controllo o un revisore.	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbliga-	
	toria nei casi previsti dal secondo e terzo comma del-	
	l'art.2477 cod. civ.	
	L'assemblea, in sede di nomina, può stabilire che l'organo di	
	controllo sia pluripersonale; in tal caso, si applicano le	
	disposizioni sulla composizione ed il funzionamento del col-	
	legio sindacale previste per le società per azioni.	
	Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società	
	nomini un soggetto incaricato di effettuare la revisione le-	
	gale dei conti, questi deve essere iscritto nell'apposito re-	
	gistro. Il compenso del revisore è determinato dai soci al-	
	l'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo	
	ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano	
	deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi,	
	con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo	
	al terzo esercizio dell'incarico. Il revisore è tenuto a re-	
	digere la relazione prevista dall'art.2429 comma 3, cod. civ.	
	Ove nominato, l'organo di controllo o il revisore ha le com-	
	petenze e i poteri per tale organo previsti in materia di so-	

	cietà per azioni ed esercita la revisione legale dei conti.	
	Art. 34 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di coope-	
	rativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la	
	sua automatica messa in liquidazione.	
	In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinato,	
	l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la mo-	
	difica dello statuto, nominerà uno o più liquidatori, prefe-	
	ribilmente tra i soci, determinandone i poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale	
	e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	Art. 35 - Regolamenti interni	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottopo-	
	nendoli successivamente alla approvazione dei soci.	
	Art. 36 - Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 cod.civ. per	
	la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e	
	previste nel presente Statuto agli articoli 18 (divieto di	
	ripartizione di riserve e fondi), 20 (destinazione degli uti-	
	li), 21 (divieti di distribuzione e remunerazione), 22 (ap-	
	provazione del bilancio e destinazione dell'utile) e 34 (de-	
	voluzione del patrimonio residuo), qualora la Cooperativa in-	

38 di 39

39 di 39